



COMUNE DI PAULILATINO

Provincia di Oristano

Viale della Libertà N° 33 – C.F./P.I. 00072980956

SETTORE AMMINISTRATIVO

Allegato alla Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 63 del 26/08/2025

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2025 - (LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431, ART. 11).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la L. n. 431 del 9.12.1998 ed in particolare l'art. 11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025 che ha disposto:

- *di approvare il documento allegato alla suddetta deliberazione, dal titolo "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431) - Criteri per l'individuazione dei destinatari, modalità di determinazione dei contributi e ripartizione delle risorse tra i comuni";*
- *di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre e pubblicare un bando permanente per la ricognizione del fabbisogno dei comuni;*

VISTA la determinazione n. 1505 prot. uscita n. 30028 del 17/07/2025 con la quale la Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, approva il nuovo bando regionale permanente per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione – Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11" contenente le indicazioni per la formazione dei relativi bandi comunali, unitamente all'allegato "A" per la comunicazione del fabbisogno comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 21/08/2025 avente per oggetto: "Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2025 – Direttive al responsabile";

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 63 del 26/08/2025, con la quale è stato approvato il presente bando

RENDE NOTO

che ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 11, è indetto bando pubblico per la formazione di una graduatoria ai fini della concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2025;

SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 20/10/2025 ore 12.00

Il termine sopra indicato è perentorio.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.

ART. 1 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Possono presentare domanda i **titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Paulilatino e occupate a titolo di abitazione principale** - in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere la residenza anagrafica nel Comune di Paulilatino. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.
2. Per gli immigrati extracomunitari:
 - essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.
 - essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25/06/2008, n. 112 – Capo IV – art. 11, comma 2, convertito con Legge 6/08/2008, n. 133).
3. non essere titolare, né il richiedente, né nessun altro componente il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come stabilito dall'art. 2 L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Il contratto deve:

a) risultare regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell'imposta di registro o con il regime della "cedolare secca" e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.

b) permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2025;

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. I conviventi di fatto o le persone unite da un rapporto di unione civile, ai sensi della Legge n. 76 del 2016, sono equiparate ai coniugi.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della L.R. 6 aprile 1989 n. 13, in quanto destinatari di atti di concessione amministrativa e non titolari di contratti di locazione.

4. i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;
5. non essere sottoposto a provvedimento di sfratto per morosità già convalidata relativamente all'alloggio in locazione per il quale si chiede il contributo;
6. il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale;
7. Essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione per il periodo in questione, cioè da gennaio a dicembre 2025, in caso contrario il contributo concedibile sarà ricalcolato in base al numero dei mesi per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

Relativamente al canone di locazione si precisa quanto segue:

1) il canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;

2) le ricevute di pagamento devono obbligatoriamente contenere i seguenti dati leggibili, pena l'esclusione dal contributo:

-nome e cognome di chi effettua il pagamento;

-nome e cognome di chi riceve il pagamento (proprietario locatore)

-importo versato per il canone di locazione al netto degli oneri accessori, espresso in cifre ed in lettere;

-indirizzo dell'immobile oggetto della locazione;

-firma anch'essa leggibile del proprietario dell'immobile;

-bonifici con data di esecuzione del medesimo;

-imposta di bollo, se dovuta.

ART. 2 – REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari ad **€ 15.688,40**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 16.828,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00**;

ART. 3 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Si precisa che l'entità dei contributi verrà determinata, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e di € 2.320,00 per la fascia B, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, i cui criteri sono stabiliti dall'art.

2, comma 3°, del D.M.LL.PP.07.06.1999 e secondo le indicazioni riportate nell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9.07.2025.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta, e fino al 31 dicembre 2025 o comunque fino alla eventuale cessazione anticipata del contratto.

Il fondo trasferito dalla Regione Autonoma Sardegna al Comune di Paulilatino verrà poi ripartito tra i beneficiari.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo (CA), al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile (CS) in relazione all'ISEE del beneficiario.

ESEMPIO DI CALCOLO DELL'AMMONTARE MASSIMO DI CONTRIBUTO

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

canone annuo effettivo = € 3.600,00

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.

Quindi: € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato

ART. 4 – CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Così come indicato nella deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025, è ammesso il cumulo tra il contributo di cui al fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

ART. 5 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

- a) Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente bando;
- b) Sarà formulata una graduatoria comunale per i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà pubblica o privata, distinta in fascia A e in fascia B, ogni richiedente ammesso sarà inserito nella fascia di appartenenza.
- c) Il Comune nei giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande approva la graduatoria degli aventi diritto;
- d) La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio.
- e) Avverso la graduatoria è possibile proporre ricorso. Il ricorso deve pervenire al protocollo dell'Ente entro il termine perentorio di 8 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio dell'Ente.

ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in fase di presentazione dell'istanza. Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al

fabbisogno documentato si osserverà il criterio della riduzione proporzionale dei contributi ammissibili di tutti i beneficiari inseriti nelle fasce A e B.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte, devono essere compilate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e devono essere presentate con una delle seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.paulilatino.or.it;
- consegna a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune di Paulilatino dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
- trasmesse a mezzo del servizio postale.

Termine di presentazione delle domande

Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte **devono pervenire** all'ufficio Protocollo dell'Ente entro il termine **perentorio delle ore 12.00 del 20/10/2025** pena l'esclusione (non fa fede il timbro postale).

ART. 8 - MODALITÀ CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione e di norma preventivi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Servizio effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese e le situazioni di fatto accertate, in fase di controllo procederà d'ufficio alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per gli opportuni adempimenti di competenza, fatta salva la garanzia di partecipazione al procedimento.

UFFICIO COMPETENTE

L'ufficio comunale competente è l'ufficio Affari Generali, Viale della Libertà 33, Paulilatino.

Telefono 0785/55623 interno 4.

Responsabile del procedimento Dott.ssa M. Cristina Colomo.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- Copia del contratto di locazione, munito degli estremi dell'avvenuta registrazione;
- Copia ISEE Anno 2025 del nucleo familiare;
- Copia del versamento dell'imposta di registro annuale o cedolare secca;
- Copia delle ricevute di pagamento mensile del canone di locazione riferite al periodo gennaio – dicembre 2025 così come descritte nel bando;
- Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
- Altra documentazione ritenuta rilevante;

Paulilatino, 26 agosto 2025

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa M. Cristina Colomo